



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 584/2022

All'udienza del 20.12.23 ore 09.05 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, D.ssa *Antonella DE LUCA*, compare per parte ricorrente l'acc. VITALE FRANCO SAVERIO e l'avv. LUCINI BEATRICE . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA

I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza  
Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti;  
i procuratori di parti ricorrenti contestano formalmente le note depositate dal Ministero in quanto tardive, non contestano tuttavia la veridicità dei dati indicati circa le posizioni dei singoli ricorrenti. Insistono nel riconoscimento del diritto ai ricorrenti che hanno svolto supplenze brevi con scadenza di poco anticipata al 30.6 e comunque per oltre 180 giorni rientrando nel concetto di didattica annua.  
La d.ssa Marino si riporta alle proprie note e alle relative eccezioni.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza  
I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.

Il Giudice

previa Camera di Consiglio, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Giudice

*D.ssa Antonella DE LUCA*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **584/2022** promossa da:

LUCIA VANNUCCI, VERONICA DONDOLI, SUE ELLEN DELEDDA, MARTINA BRACHI, LUCIANO GAMBARDELLA, GIACOMO GHIRI, VALERIO MASIN, ELENA BALDASSARRI, VALERIA PAOLI, SARA POLETTI, ALESSIA GIANNINI, MARIANNA CARANO, SARA CERAGIOLI, EMMA DELLI, GIOIA LAGALLA, MICHELANGELO DI BEO, SANDRA RICCI, STEFANO PUCCI, FRANCESCA FERRARI, SALVATORE CAMPISI, ALICE MORICONI, ILARIA TAMBURINI, KATIA CIRINCIONE, MARIANNA FORTUNATO, CHIARA CHERBI, ROSSELLA RICCARDI, ADRIANA BONETTI, FRANCESCO ORSI, LINDA LUCCHESI, VALERIA VALENTI, IRENE PARDUCCI, BARBARA PARDINI, LUCA BRUNO MARCO PAPARO, GIACOMO MATTEO MINIUSI, ANGELICA GORI, MARIA CATENA SCUDERI, LAURA MUSETTI, SIMONA BERTELLI, ELISABETTA VANNOZZI, ANGELA CARMASSI, GARCIA GARCIA MABEL LILIAN, SONIA MAISTO, MASSIMO BENASSI, GIADA GIOVANNETTI, FRANCESCO RUBANO, ROBERTO ANTONELLI, SARA PIEROTTI, CRISTINA PAPERÀ, LUCA LIPPI, CHIARA LERA, ASSUNTA PICCOLO, MARIA BEATRICE SARTI, CATERINA GIOVANNETTI, ENEA NOTTOLI, MARTINA PASTORINI, IRENE GIOVANNETTI, ANTONELLA GINESI, PATRIZIA CAPRONI, SERENA QUILICI, MARTA GIOVACCHINI, DANILO VIZZINI, LUCREZIA ARABEL MUNI, LORENZO BANDONI, FELICITY LUCCHESI, con il patrocinio degli Avv.ti LUCINI Beatrice e VITALE Franco Saverio ed elettivamente domiciliati in Lucca, via Pisana 478, presso lo studio dell'Avv. Lucini.

Ricorrenti

contro

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) in persona del Ministro *pro tempore*, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e domiciliato in Lucca piazza Giudiccioni n.2

Resistente

Oggetto: bonus docenti

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

A) Con ricorso depositato il 19.7.2022 le parti ricorrenti adivano il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché voglia:

*“In via preliminare, nel merito*

*1. accertare e dichiarare la propria competenza.*

*Nel merito:*

*2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dei DPCM del 2015 e del D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativi dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 e s.m.i. nonché della nota del MIUR di cui al prot. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui escludono i docenti a tempo determinato nell'area personale docente avente diritto alla carta docente per il valore nominale di €500,00 annui e/o annullarli e/o disapplicarli,*

*3. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti non di ruolo/a tempo determinato non rientranti negli art. 2 e 3 dei DPCM 2015 e 2016, di ricevere ed usufruire della carta docenti prevista dall'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i. per i periodi in cui risultano aver prestato servizio quali docenti non di ruolo per l'intero anno scolastico secondo quanto previsto nella L.107/2015.*

*4. condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00), per ciascun anno scolastico prestato dai ricorrenti in qualità di docenti non di ruolo/a tempo determinato presso le scuole statali a ritroso per i precedenti anni dall'anno in corso 2021/2022 per il periodo in cui non è intervenuta la prescrizione quinquennale ovvero altra;*

*Con vittoria di spese e onorari di causa a favore dei legali antistatari”.*

I ricorrenti, insegnanti attualmente in servizio, hanno adito questo Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti, essendo stati esclusi dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docenti a tempo determinato.

Essi lamentano come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiamano i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato.

B) Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice ordinario nonché l'inammissibilità del ricorso, essendosi le parti limitate a rappresentare genericamente di aver sottoscritto contratti a termine con il Ministero dall'a.s. 2015/2016 all'a.s.2021/2022 senza aver percepito la carta docente. Chiedeva, quindi, l'integrale reiezione del ricorso in quanto infondato.

Il Ministero, in particolare, ha affermato che sulla base dell'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata in favore

dei docenti di ruolo.

Ha osservato che la scelta del legislatore italiano è pienamente giustificata dalla significativa diversità di stato giuridico che rende non omogenee le posizioni dei docenti in regime d'impegno a tempo pieno e quelle dei docenti in regime d'impegno a tempo definito (sentenza CGUE Motter).

C) La causa è stata istruita documentalmente e all'odierna udienza discussa oralmente come da verbale.

\*\*\*

Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dal Ministero, essendo, secondo l'orientamento ormai consolidato delle S.U. della Suprema Corte, in relazione alla formulazione della domanda, competente il giudice ordinario.

Nel caso di specie, avuto riguardo al *petitum* in senso sostanziale, i ricorrenti chiedono l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con condanna del Ministero al pagamento in favore delle stesse del relativo importo per ciascun anno scolastico di spettanza. La giurisdizione, pertanto, non può che spettare al Giudice ordinario.

Passando al merito, **il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.**

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”*. Il successivo comma 122 stabilisce che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la*

*formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.*

Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato pur a tempo pieno, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.

La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.

Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.

La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:

- 1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
- 2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell' "annualità" di una "didattica", riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo; la retribuzione nei mesi estivi; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
- 3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
- 4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a

quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.

Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.

Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato *“un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.”* Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che *“ La clausola 4,*

*punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”*

Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.

Com'è noto, anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio, previste dagli artt. 278 e 279 n. 4 cod. proc. civ.), in quanto anche in detto rito la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio (Cass. n. 4587/2014; Cass. n. 8576/2004).

Pertanto, alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate e, in particolare, dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, considerata la permanenza in servizio dei ricorrenti, deve esserne dichiarato il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto. Con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alle parti ricorrenti il pieno godimento del beneficio medesimo.

Con particolare riferimento ai docenti che hanno svolto servizio in regime di *part-time*, ai sensi del DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per

*l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” che prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” nonché degli artt. 39, co.4 del CCNL Comparto Scuola e 4, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n. 55/1998 secondo cui la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, la Carta Elettronica deve essere riconosciuta solo ai docenti che hanno svolto supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche (30.6 ovvero 31.8) con orario pari al 50% di quello a tempo pieno.*

Le parti ricorrenti limitano la propria domanda al quinquennio antecedente l'a.s. 2021/2022, per il periodo in cui non è intervenuta la prescrizione quinquennale.

Il Ministero è tenuto, pertanto, a riconoscere il beneficio in questione limitatamente al quinquennio precedente la notifica del ricorso, avvenuta in data 25.7.2022 e, quindi, per gli AA.SS. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Le spese di lite sono compensate stante la novità nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM, per gli AA.SS. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in cui gli stessi abbiano prestato servizio con contratti a tempo determinato sino al 30.6. o al 31.8 con orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale al 50%.
- 2) Per l'effetto accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a ricevere la carta docenti e in accredito sulla stessa le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato nel capo che precede, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
- 3) compensa le spese del giudizio

Sentenza resa *ex art. 429 e 281-sexies c.p.c.*, pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 20 dicembre 2023

Il Giudice  
dott. Antonella DE LUCA

Sentenza resa *ex artt.* 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.  
Lucca, 20 dicembre 2023

Il Giudice  
dott. Antonella De Luca

**Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.**